



Comune di Padova

Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Ordinanza n. 2019/46/0216 del 17/04/2019

Oggetto: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI DI VIABILITÀ IN OCCASIONE DEL LUNA PARK DI SAN MARCO IN PIAZZA SILVIO BARBATO.

**IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ E TRAFFICO
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità**

CONSIDERATO che:

- da mercoledì 24/04/2019 a mercoledì 1/05/2019 si svolgerà in piazza Silvio Barbato il tradizionale luna park di San Marco, con la presenza di attrazioni e chioschi per l'esercizio di attività commerciali;
- si renderà necessario utilizzare la sede stradale di via Don Giuseppe Lago per lo l'attuazione del mercato settimanale (sabato 27/04) di Ponte di Brenta, poiché la sede abituale di piazza Silvio Barbato verrà temporaneamente occupata dalle attrazioni di cui sopra;

RILEVATO che lo svolgimento di ambedue le manifestazioni è incompatibile con una circolazione stradale regolare e sicura;

VISTE le ordinanze emesse dal Settore SUAP ed Attività Economiche – Ufficio Attività Produttive e Gestioni Eventi nn.:

- 1 del 26/02/2019 che dispone e disciplina lo svolgimento del luna park di San Marco in piazza Silvio Barbato;
- 3 dell'8//03/2019 che dispone il trasferimento temporaneo del mercato settimanale da piazza Silvio Barbato a via Don Giuseppe Lago;

VISTO il parere favorevole espresso dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile – Reparto Coordinamento Operativo – Squadra Centrale Operativa con nota in data 16/04/2019;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 64 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. nn. 5, 6, 7, 21 e 26 del Codice della Strada approvato con D. Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. la chiusura temporanea al traffico veicolare e l'istituzione temporanea del divieto di sosta permanente con rimozione coatta dei veicoli, eccetto che per le attrazioni ed i chioschi autorizzati, in piazza Silvio Barbato, dalle ore 1.00 di lunedì 22/04/2019 alle ore 23.00 di giovedì 2/05/2019;
2. la chiusura temporanea al traffico veicolare e l'istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli, eccetto che per quelli degli ambulanti, in via Don Giuseppe Lago, tratto compreso tra via A. Maniciati e via Fratelli Cervi, sabato 27/04/2019, dalle ore 6.00 alle ore 14.30;
3. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
4. al Settore Lavori Pubblici - Servizio Opere Infrastrutturali del Comune di Padova, di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza, mediante la collocazione di tutti i segnali temporanei di preavviso e di deviazione necessari a fornire un chiaro ed inequivocabile messaggio all'utente della strada, secondo le disposizioni impartite dal Settore Polizia Locale e Protezione Civile ed in conformità alle modalità previste dal

Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - artt. dal 30 al 43 - approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

La presente ordinanza non ha effetto per il transito dei residenti e per l'accesso alle proprietà private.

La segnaletica temporanea di divieto di sosta dovrà essere installata almeno 48 ore prima dell'inizio della limitazione e dovrà riportare la data e l'orario di inizio e fine del divieto nonché la causale della temporanea regolamentazione. Dovrà essere data altresì immediata comunicazione dell'avvenuto posizionamento, tramite fax (049 8205105), al Settore Polizia Locale e Protezione Civile.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Capo Servizio Mobilità e Traffico del Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

17/04/2019

Il Capo Servizio Mobilità e Traffico
Daniele Agostini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa